

# CLUB ATLETICO BOLOGNA

Associazione Sportiva Dilettantistica fondata il 27 luglio 1948

Sede - Via di Corticella N. 147/3 Bologna

## STATUTO

### Titolo 1 SCOPI E COLORI SOCIALI

Art.1 - L'associazione si propone lo scopo di avviare ed incrementare la pratica sportiva tra i giovani, con particolare riguardo della Lotta, Judo e Sollevamento Pesi, riservandosi di estendere l'attività ad altre discipline sportive, compatibilmente con le disponibilità ambientali e finanziarie dell'Associazione.

Art.2 - L'Associazione è in modo assoluto apolitica e senza fini di lucro, i Soci sono tenuti a rispettare tale principio fondamentale non legandola ad attività incompatibili con lo scopo della sua fondazione che è e rimane la pratica Sportiva. L'iscrizione è comunque aperta a tutti senza distinzione di sesso, razza e religione.

Art.3 - I colori sono stabiliti in banda Bianca e Rossa in campo Azzurro.

### Titolo 2 ISCRIZIONE-QUOTE-DIRITTI-SANZIONI

Art.4 - Il numero dei soci è illimitato. L'Associazione è composta da Soci Aderenti, Soci Atleti, Soci Bene Meriti con pari diritti.

Art.5 - L'ammontare delle quote sociali viene stabilito di anno in anno dal Consiglio direttivo sulla base delle esigenze societarie derivante dall'esame dei bilanci consuntivo e preventivo. Le quote sociali sono intransmissibili e non rivalutabili.

Art.6 - l'Associazione non assume responsabilità alcuna verso i propri iscritti per eventuali danni od infortuni derivanti ad essi dalla pratica sportiva o dall'uso della palestra, salvo i casi di responsabilità previsti dalla legge.

Art.7 - Il titolo di socio può cessare in qualsiasi momento per scelta del socio stesso, per espulsione a seguito di comportamento non conforme allo spirito dell'Associazione o dopo un anno di mancato versamento delle quote sociali o mensili.

Art.8 - Le delibere di espulsione prese dal Consiglio Direttivo saranno comunicate agli interessati tramite lettera raccomandata. Contro di essa è ammesso ricorso al Collegio dei Sindaci entro quindici giorni

### Titolo 3 PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

Art.9 - Il patrimonio sociale è costituito:

- a) Dalle somme o quote versate dai Soci.
- b) Dagli utili che potrebbero eventualmente derivare da manifestazioni organizzate dall'Associazione.
- c) Da eventuali sponsorizzazioni o donazioni di terzi.
- d) Da tutto quanto risulti dall'inventario di mobili o attrezzature.

Art.10 - I Soci non possono vantare nessun diritto nei confronti del Fondo Comune né quant'altro sia parte del patrimonio sociale, i proventi dell'Associazione o gli avanzi dei bilanci devono essere reinvestiti nelle attività istituzionali. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Art.11 - L'esercizio sociale si chiude il 31/12 di ogni anno. Il bilancio deve essere compilato a cura del Consiglio Direttivo e presentato all'Assemblea generale ordinaria per la sua approvazione. Tale presentazione deve essere accompagnata da una relazione scritta, anche essa a cura del Consiglio Direttivo. Il bilancio e la relazione dovranno portare la firma del Presidente o in sua assenza da chi ne fa le veci.

### Titolo 4 - ORGANI SOCIALI - CARICHE SOCIALI

Art.12 - Gli Organi Sociali sono:

- a) L'Assemblea dei Soci.
- b) Il Collegio Direttivo.
- c) Il Collegio dei sindaci.

Art.13 - Le cariche sociali sono:

- a) Il Presidente.
- b) Un Vicepresidente.
- c) Il segretario.
- d) Il Vice segretario.
- e) Il Tesoriere Economico.
- f) I Consiglieri.
- g) I Sindaci.

Tutte le cariche si intendono in forma volontaristica e senza alcun compenso, fatti salvi i rimborsi spese in determinate occasioni (vedi

partecipazioni assemblee federali, trasferite per manifestazioni o incarichi autorizzati dal C.D.).

Art.14 - L'Assemblea elettiva dei Soci elegge sette Consiglieri e tre Sindaci che rimangono in carica per il quadriennio Olimpico e possono essere rieletti. I consiglieri eleggono tra loro i componenti del Consiglio direttivo. Il Presidente dell'Associazione è il legale rappresentante di fronte ai terzi. I candidati non eletti ma votati, in caso di ritiro di un consigliere in carica, possono subentrare come consigliere effettivo. Il consigliere che manca alle riunioni più di tre volte in un anno, senza una giustificazione o comunicazione della sua assenza alla segreteria, è da ritenere decaduto.

Art.15 - Il C.D. si riunisce ogni volta sia necessario:

- a) Su richiesta del Presidente.
- b) Su richiesta di almeno quattro Consiglieri.
- c) Su richiesta dei Sindaci.

Le delibere del C.D. sono prese a maggioranza.

Art.16 - Il Collegio dei Sindaci si compone di tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci e nomina al suo interno il proprio Presidente. I Sindaci durano in carica per il quadriennio Olimpico e possono essere rieletti. Il Collegio dei Sindaci può intervenire su tutto ciò che concerne l'andamento amministrativo dell'Associazione e sulle delibere del C.D. Accoglie eventuali ricorsi presentati per iscritto dai Soci per controversie con il C.D. ed interviene su tutto ciò che ritenga lesivo per i singoli Soci o per l'Associazione.

## Titolo 5 - L'Assemblea

Art.17 - L'Assemblea dei Soci può essere Ordinaria, Straordinaria o Elettiva.

- a) L'Assemblea Ordinaria è convocata ogni anno entro marzo dal C.D. il quale presenterà il bilancio consuntivo economico dell'attività svolta, e quello preventivo.
- b) L'Assemblea Straordinaria può essere convocata ogni volta si ritenga utile, dal C.D., dai Sindaci, o da un quinto dei Soci dietro richiesta scritta e firmata con l'indicazione degli argomenti da discutere. In questo caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta.
- c) L'Assemblea Elettiva viene convocata ogni quattro anni entro il mese di novembre, oppure qualora il numero dei consiglieri eletti si sia ridotto per dimissioni o altro evento a minoranza.

Art.18 - Soltanto l'Assemblea dei Soci può modificare lo Statuto.

- a) Eventuali modifiche dello Statuto debbono avere l'approvazione di almeno due terzi dei Soci presenti.
- b) L'eventuale scioglimento dell'Associazione deve essere approvato da almeno <sub>3</sub>

due terzi dei Soci presenti.

- c) Possono partecipare all'Assemblea solo i Soci che abbiano compiuto il 16° anno di età e che risultino in regola con le quote sociali.
- d) Nelle assemblee non sono ammesse le deleghe e ogni Socio ha diritto ad 1 (uno) voto.
- e) L'assemblea in prima convocazione è valida solo se presenti almeno un terzo degli iscritti. Trascorsa mezz'ora dall'orario dell'avviso di convocazione l'Assemblea passa in seconda convocazione, ed in tal caso essa è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.
- f) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando sono approvate da almeno la metà più uno dei presenti, ad eccezione dei punti a-b dell'articolo 18.
- g) Le Assemblee possono essere convocate tramite avviso postale o con comunicazione affissa nei locali sociali almeno venti giorni prima della stessa.
- h) In caso di proposta di scioglimento il patrimonio verrà devoluto ad Associazioni operanti in identico settore o per fini di utilità sociale.

Per quanto non contemplato nello Statuto valgono le leggi e le disposizioni del Codice Civile.

**MODIFICHE APPORTATE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 17/12/2012**

**PER QUANTO NON CONTEMPLATO NELLO STATUTO VALGONO LE NORME DI LEGGE.**